

"ASPRMIELE"

CONVENZIONE FURTO APICOLTORI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario dei termini
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

2025/07/2099870 Ed. 04/2025



NOTA BENE: Le *parti* evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine e formano parte integrante del contratto n. 2025/07/2099870

NOTA BENE: Le *parti* evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

GLOSSARIO	Pag.	1
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	3
OGGETTO ED OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	5
LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag.	7
CLAUSOLA BROKER	Pag.	10



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ALVEARE

L'insieme dell'**arnia** con la famiglia di api raccolte nel **nido**, compreso il **nido** medesimo

APIARIO

L'insieme degli **alveari**, degli **sciami** e dell'**apidea**

APIDEA

Mini-nucleo adibito alla fecondazione delle api regine

ARNIA

Contenitore per il ricovero delle api prevalentemente di legno con alcune versioni in polistirolo od altro materiale espanso e relativo **melario**, ove presente

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**assicurazione**. Resta inteso che l'**Assicurato** ed il **Contraente** sono soggetti diversi

ASSICURAZIONE

Il contratto di **assicurazione** formato dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dal **Modulo di adesione**

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione (**Alveari / Sciami / Apidea**) ed indicati nel **Modulo di adesione**

CONTRAENTE

Associazione Aspromiele

FRANCHIGIA

La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'**Assicurato**.

FURTO

La sottrazione dei **beni assicurati** al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla **Società** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di **sinistro**.

Qualora precisato il limite si intende per **sinistro** e per durata della copertura assicurativa relativa ad ogni singolo **Modulo di adesione** sottoscritto

MELARIO

Cassetta senza fondo né coperchio, quadrata o rettangolare, i cui lati hanno le stesse dimensioni dell'**arnia** e altezza circa metà dell'**arnia**. Esso si pone sopra l'**arnia** fra la camera di covata e la soffitta coprifavo e nel periodo della produzione del miele è destinato a contenere i favi in numero variabile in cui le api depositano il miele

NOTA BENE: Le *parti evidenziate in grassetto* devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

MODULO DI ADESIONE

Documento che indica i dati anagrafici, le dichiarazioni dell'Aderente alla Convenzione e quelli necessari alla gestione del contratto; il numero ed il tipo dei **beni assicurati**, la scadenza del periodo assicurativo, il **premio** e la sottoscrizione dell'**Assicurato**

NIDO

E' un raggruppamento di telaini costituito da celle esagonali a base di cera d'api, contenuto nell'**arnia** e/o nel **melario**, per consentire alle api di immagazzinare miele e polline

POLIZZA

L'insieme dei documenti che provano l'**assicurazione**

PREMIO

La somma dovuta dall'**Assicurato** a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'**assicurazione**

SCIAME / NUCLEO

Famiglia di api in un **alveare** non ancora produttivo

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'aderente **Assicurato**

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata la garanzia

SOCIETA'

Reale Mutua di Assicurazioni

SOMMA ASSICURATA

Valore convenzionalmente stabilito per singolo **bene assicurato** (**Alveare, nucleo/sciame, Apidea**)

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

PREMESSA

Reale Mutua Assicurazioni ha stipulato con l'Associazione Aspromiele la presente Polizza Convenzione attraverso la quale vengono assicurati gli apicoltori- soci o associati di Aspromiele Piemonte e/o abbonati alla rivista L'Apis - in caso di furto di *Alveari, sciami/nuclei o apidee* e che abbiano aderito alla Polizza Convenzione attraverso la sottoscrizione del *Modulo di adesione*.

Il *Contraente* Aspromiele dichiara di non percepire alcun compenso in denaro né in altra forma a titolo di intermediazione assicurativa né dalla *Società* né dagli *Assicurati*

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Tutti gli apicoltori devono:

- a) essere registrati nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) dichiarando gli *alveari, nuclei/sciami e apidee* di loro proprietà unitamente alla loro collocazione, in ossequio alla normativa vigente;
- b) essere Soci di Aspromiele Piemonte e/o Abbonati alla rivista L'Apis.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società*,

- è tenuta a ridurre il *premio* alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Società* mediante lettera raccomandata A.R. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In particolare se la variazione implica un aggravamento di rischio tale che la *Società* non avrebbe consentito l'*assicurazione*, la *Società* stessa ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'*assicurazione* gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella *polizza*.

In caso di aggravamento del rischio noto ed accettato dalla *Società* e che comporti un *premio* maggiore, la *Società* può chiedere la relativa modifica delle condizioni di *premio* in corso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la *Società* nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di Adesione* con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente, come indicato nel secondo comma.

1.4 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia *Assicurativa* per ogni aderente avrà effetto dalle ore 00.00 del 01/05/2025 qualora il pagamento del *premio* sia stato effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento medesimo (sabato e domenica festivi).

Le adesioni dovranno avvenire entro il termine massimo delle ore 24.00 del 31.07.2025.

La copertura assicurativa indipendentemente dalla data di adesione scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2026 e non si rinnoverà tacitamente.

Al momento del pagamento del *premio* l'*Assicurato* deve fare immediatamente seguito con la trasmissione ad Aspromiele - tramite raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica all'indirizzo aspromiele@aspromiele.it - della copia della ricevuta attestante il pagamento del *premio* unitamente al *Modulo di adesione* debitamente sottoscritto e compilato in tutti i campi.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.5 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua Assicurazioni e l'*Assicurato*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione a mezzo lettera raccomandata A.R., FAX oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

In caso di recesso da parte della *Società*, quest'ultima rimborsa all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

1.6 FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente *polizza*, competente per territorio sarà il foro dove l'*Assicurato* avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

1.7 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al *premio*, agli *indennizzi*, alla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di Adesione* ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'*Assicurato*, anche qualora il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere approvate per iscritto.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme della legge italiana.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua indennizza l'**Assicurato** dei danni materiali direttamente causati ai **beni assicurati** identificati nel *Modulo di adesione*, anche se di proprietà di terzi, da **furto**.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Si precisa che gli **alveari**, gli **sciame** e le **apidee** sono **Assicurati** nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *Modulo di adesione*. I medesimi si intendono altresì **Assicurati** ovunque nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino a condizione che l'Apicoltore abbia provveduto a comunicare – come da normativa vigente - Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) gli spostamenti dei **beni assicurati** effettuati.

2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'**assicurazione** è prestata ai seguenti valori convenzionalmente determinati:

- **Opzione 1**
 - per l'Alveare un valore pari ad € 250,00
 - per il Nido un valore pari ad € 200,00
 - per lo Sciame / Nucleo un valore pari ad € 150,00
 - per l'Apidea un valore pari ad € 50,00
 - per l'Arnia un valore pari ad € 50,00
- **Opzione 2**
 - per l'Alveare un valore pari ad € 125,00
 - per il Nido un valore pari ad € 100,00
 - per lo Sciame / Nucleo un valore pari ad € 75,00
 - per l'Apidea un valore pari ad € 25,00
 - per l'Arnia un valore pari ad € 25,00

2.4 ESCLUSIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata qualora l'**Assicurato** sia una persona giuridica;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1 da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o con loro conviventi;
 - 2 da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
 - 3 da incaricati della sorveglianza dei beni **Assicurati** o dei locali che li contengono;
 - 4 da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- e) causati ai beni *Assicurati* da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*;
- f) di ammanchi di qualsiasi genere;
- g) ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
- h) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- i) causati ai *beni assicurati* durante il trasporto o il trasferimento dei medesimi.

2.5 TABELLA PREMI

➤ Opzione 1

Premio lordo fisso per ogni singolo <i>Modulo di adesione</i> :		€ 230,00	
Premio lordo aggiuntivo:			
	per ogni <i>Alveare</i> denunciato a BDN	€ 0,60	
	per ogni <i>Sciame</i> denunciato a BDN	€ 0,50	
	Per ogni <i>Apidea</i> denunciato a BDN	€ 0,30	

➤ Opzione 2

Premio lordo fisso per ogni singolo <i>Modulo di adesione</i> :		€ 115,00	
Premio lordo aggiuntivo:			
	per ogni <i>Alveare</i> denunciato a BDN	€ 0,30	
	per ogni <i>Sciame</i> denunciato a BDN	€ 0,25	
	Per ogni <i>Apidea</i> denunciato a BDN	€ 0,15	

NOTA BENE: Le *parti* evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

3.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dall'*Assicurato* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare all'*Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - 1) darne avviso ad Aspromiele via mail aspromiele@aspromiele.it allegando la copia del *Modulo di adesione* e della ricevuta di avvenuto pagamento del *premio* effettuato entro i termini previsti dalla presente *polizza* oppure a Reale Mutua Agenzia di Cirié – Corso Martiri della Libertà, 31 – 10073 Cirié (TO). In entrambi i casi la denuncia di *sinistro* dovrà essere inviata entro 10 giorni da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - 2) inoltrare la documentazione attestante:
 - ✓ l'essere Socio di Aspromiele Piemonte e/o Abbonato alla rivista L'Apis attraverso la copia del pagamento della quota associativa ad Aspromiele Piemonte oppure dell'abbonamento alla rivista L'Apis;
 - ✓ la registrazione alla data del 31/12/2023 nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) da cui risulti la regolare denuncia degli *alveari*, *nuclei/sciami* e delle *apidee* detenuti e la loro ubicazione, il tutto in conformità alla normativa vigente;
 - 3) trasmettere la copia della denuncia scritta presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di accadimento del *sinistro* ed effettuata nei cinque giorni successivi all'evento dannoso, da cui risulti la data del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno.
 - 4) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando sino a quando venga sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni *Assicurati* esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*. Ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.



NOTA BENE: Le *parti* evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.3 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo all'*Assicurato* una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al *sinistro* ai sensi dell'art. 3.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", compiendo gli accertamenti del caso.

La liquidazione dell'*indennizzo* non potrà superare la somma pari al valore convenzionale di ogni *alveare, sciame/nucleo e/o apidea* oggetto di *furto* ed indicati nel *Modulo di Adesione, al netto degli scoperti e franchigie e fermi i limiti di indennizzo previsti nell'art. 3.4 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"*.

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione richiesta e valutato l'importo rimborsabile, la *Società* provvede al *rimborso* entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente all'*Assicurato*.

3.4 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Per ogni *sinistro* è prevista l'applicazione di uno *scoperto* del

- Opzione 1 10% con il minimo di € 400
- Opzione 2 10% con il minimo di € 200

In nessun caso Reale Mutua sarà tenuta ad indennizzare per ogni singolo *Assicurato* aderente un importo superiore al 40% degli *Alveari, Sciami ed Apidee* denunciati alla Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) dal medesimo ed assicurati con la presente *polizza*, con il limite massimo di € 40.000,00 per uno o più *sinistri* nel corso di validità della presente copertura.

3.5 VERIFICHE E CONTROLLI

Reale Mutua ha il diritto di effettuare ispezioni, accertamenti e controlli e l'*Assicurato* ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli e di fornire ogni documentazione possa essere necessaria.

3.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del rimborso è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con l'*Assicurato* o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle *Parti*
- 2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se l'*Assicurato* o la *Società* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di uno solo di essi, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

L'*Assicurato* e la *Società* sostengono ciascuno le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



NOTA BENE: Le *parti* evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;
- 4 verificare la documentazione prodotta;
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del rimborso spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 3.6 "Procedura per la valutazione del danno" n. 2), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Reale Mutua ed una per l'*Assicurato*. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per entrambi i soggetti, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'*Assicurato* deve dare comunicazione alla *Società* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La *Società* ha diritto di farsi rilasciare dall'*Assicurato* copia della polizza stipulata con altre *Società* e può recedere dalla *polizza* dandone comunicazione all'*Assicurato* ed alla *Contraente*.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il rimborso dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio il rimborso dovuto dall'*Assicuratore* insolvente - la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del rimborso calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3.9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno o altera dolosamente gli elementi probatori del *sinistro*, perde il diritto all'*indennizzo*.

CLAUSOLA BROKER

Il **Contraente** dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker PULSAR RISK e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente **assicurazione** saranno svolti per conto del **Contraente** dall'intermediario

PULSAR RISK
Via Giovanni Boccaccio 9
20123 Milano
Sede Legale e Direzione
Viale Trastevere, 220
00153 Roma (RM)
Web: www.pulsarrisk.com
fax 06 58522260
Mail: pulsarrisk@legalmail.it

il quale tratterà con la **Società** Reale Mutua di **Assicurazioni**.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal **Contraente**, le comunicazioni fatte alla **Società** dal Broker, in nome e per conto del **Contraente**, si intenderanno come fatte direttamente dal **Contraente** stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal **Contraente** all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal **Contraente** al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla **Società** ed avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della **Società** stessa.

Il pagamento dei premi dovuti alla **Società**, relativi alla presente **assicurazione** verrà effettuato dagli **Assicurati** tramite la **Contraente** al Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con Reale Mutua.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli **Assicurati** tramite la **Contraente** nel rispetto della normativa vigente.

Qualora il **Contraente** revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il **Contraente** rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le **Parti** esclusivo rilievo alla volontà espressa dal **Contraente**, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della **Società**.

L'impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il **Contraente** ed il /i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Il Broker si impegna ad inoltrare immediatamente, a ciascuna delle parti, le comunicazioni ricevute dall'altra parte. Ogni modifica della **polizza** che richieda la forma scritta, impegna ciascuna delle parti solo dopo la firma dell'atto relativo.



IL TUO AGENTE REALE



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - Fondata nel 1829 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 42111111 - Fax +39 011 4256966 - www.realemuto.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875200010 - R.G.A. Torino M. 9805 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

